

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO IDENTITA' DEL COMUNE

CAPO I ORIGINI ED ELEMENTI DISTINTIVI

ART. 1 ORIGINI, TERRITORIO, AUTONOMIA STATUTARIA

1. L'attuale territorio comunale con una estensione di 29,40 kmq. , deriva dalla aggregazione al comune capoluogo dei comuni di Farfengo, Acqualunga e Padernello con la sua frazione Motella effettuata nel 1928. Negli archivi comunali e' disponibile una ampia documentazione a testimonianza della loro attivita'. Detti centri costituiscono oggi le quattro frazioni del capoluogo. Il gran confine a sud con la provincia di Cremona. In direzione nord confina con i comuni di Orzinuovi e San Paolo, in direzione ovest e' adiacente al comune di Villachiara, infine, ad est e' interamente delimitato dalla strada provinciale 9 Brescia - Quinzano, corrente in direzione nord-sud, al di la' della quale si sviluppano i comuni di Verolavecchia e Quinzano d'Oglio. La fertilita' del suolo interamente pianeggiante, caratterizzato da un forte reticolato di canalizzazioni irrigue, l'abbondanza d'acqua, anche sorgiva, hanno senz'altro favorito un insediamento umano dedito all'agricoltura ed all'allevamento. Questo fatto ha conferito per lungo periodo al paese un carattere prettamente rurale pur con intensita' e caratteristiche diverse, fra capoluogo e frazioni e fra queste stesse. Gia' nel secolo scorso hanno iniziato attivita' che determinano poi il formarsi dell'attuale realta' sociale ed economica del comune, dove un artigianato diffusissimo ha ampiamente tolto all'agricoltura la palma dell'attivita' prevalente.

2. L'esercizio democratico dell'autonomia amministrativa apertosi con la fine della seconda guerra mondiale, e la caduta del regime fascista, e' stato, pur nei limiti indicati in premessa, il fattore essenziale dello sviluppo civile ed economico di borgo san giacomo. Il mantenimento e l'arricchimento di tale economia sono di fondamentale importanza per il futuro del comune. L'autogoverno della comunita' locale si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2 STEMMA, GONFALONE, SEDE

1. Lo stemma che contraddistingue il comune di Borgo San Giacomo trae origini dai precedenti storici di questo comune, che anticamente si chiamava Gabbiano e precisamente alla denominazione della potente casa dei vescovi di Milano. Lo stemma blasonato d'azzurro, il biscione visconteo d'argento, accostato nel cantone sinistro del capo da due spade guarnite in oro incrociate e con le punte

rivolte verso l'alto.

2. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone. L'uso dello stemma e del gonfalone e' consentito esclusivamente previa autorizzazione del comune.

3. La sede del comune e' situata nel capoluogo.

CAPO II PRINCIPI

ART. 3 FUNZIONI

1. Il comune di Borgo San Giacomo impronta la propria attivita' alla soddisfazione dei bisogni ed interessi dei cittadini.

2. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento all'ambito delle funzioni attribuite e delegate dalle leggi della Repubblica. Conformata la sua azione ai principi della Carta europea dell'autonomia locale.

3. Svolge le proprie funzioni avvalendosi della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali.

4. Promuove lo sviluppo e il progresso civile ed economico della propria comunita', impegnandosi a creare le condizioni preliminari per la cooperazione sociale dei suoi cittadini. In particolare cura:

A) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni membro della comunita' pari dignita' ed opportunita';

B) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e forme di collaborazione tra ente pubblico ed operatori privati;

C) il sostegno e la promozione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona anche attraverso le attivita' delle organizzazioni di volontariato;

D) la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunita' una migliore qualita' della vita.

5. Il comune di Borgo San Giacomo puo' estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio territorio od all'estero, attraverso l'erogazione di forme di assistenza nelle localita' nelle quali dimorano temporaneamente.

ART. 4

RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

1. Il comune rappresenta la propria comunita' assicurandone gli interessi e promuovendo lo sviluppo dei cittadini, sia come singoli, sia come appartenenti a formazioni sociali.

2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune favorisce intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati che esercitano attivita' o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

ART. 5

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, TRASPARENZA

1. Il comune favorisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Crea strumenti e spazi di partecipazione, come previsto al Titolo II dello statuto.

3. L'intera attivita' amministrativa del comune deve essere informata ai principi dell'imparzialita' e della trasparenza delle decisioni e degli atti.

ART. 6

FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il comune favorisce forme di collaborazione con altri comuni e con la provincia per la produzione di beni e servizi e altre attivita' previste dalla legge e dallo statuto. Le forme di collaborazione si devono ispirare a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.

ART. 7

PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il programma poliennale di attivita', in sintonia con il documento programmatico base per l'elezione del sindaco e della giunta, determina la linea politico-amministrativa dell'ente per quel periodo.

ART. 8

LE PROCEDURE

1. Le formalita' necessarie e gli adempimenti che i cittadini devono seguire per ottenere un qualsiasi provvedimento o atto del comune, sono disciplinati in un solo regolamento al quale fanno riferimento tutti gli altri atti e regolamenti dell'ente.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ASSOCIAZIONI

ART. 9 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nell'ambito delle finalita' perseguite dal comune e' istituito l'albo delle associazioni.

2. I criteri e le modalita' per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del comune, la rappresentativita' degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

ART. 10 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

A) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalita' o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'articolo seguente:

B) potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attivita' dalle stesse organizzate;

C) potranno accedere alle strutture, ai beni e servizi comunali secondo le modalita' previste dai regolamenti.

CAPO II FORME CONSULTIVE

ART. 11 CONSULTE COMUNALI

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il comune costituisce le consulte.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Le consulte sono formate da rappresentanti scelti dal consiglio comunale, dalle associazioni e dalle libere forme associative iscritte nell'apposito albo.

4. Ai componenti le consulte è garantito l'accesso alla documentazione necessaria allo svolgimento delle loro attività.

ART. 12 POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI

1. Le consulte possono nelle materie di competenza:

- A) esprimere pareri, a richiesta, su atti comunali;
- B) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- C) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

CAPO III ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE POPOLARI

ART. 13 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività della amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, le forme dell'istanza e della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 14 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure della petizione, i tempi, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente.

3. Qualora l'amministrazione comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la decisione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. La petizione e' esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

5. Se il termine previsto al comma quarto non e' rispettato, ciascun consigliere puo' sollevare la questione in consiglio, sotto forma di interpellanza. Il sindaco e' tenuto in questo caso a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 15 PROPOSTE

1. N. 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco, previa istruttoria e sentiti i proponenti, trasmette entro i 60 giorni successivi all'organo competente, il quale dovra' rispondere entro 30 giorni con atto scritto.

CAPO IV REFERENDUM

ART. 16 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il comune di Borgo San Giacomo riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.

2. Hanno diritto di partecipazione al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale.

3. Il referendum puo' riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- A) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di rappresentanti;
- B) disciplina del personale comunale e relative piante organiche;
- C) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

- D) imposte, tasse, contributi, canoni e prezzi pubblici;
- E) piani commerciali.

5. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di comuni o di fusione con altro comune.

ART. 17 RICHIESTA DI REFERENDUM

1. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.

2. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, da' corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 350 elettori iscritti nelle liste del comune.

4. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarita' della stessa, propone (entro 30 giorni) al consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

5. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum e' improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 18 INDIRIZZI REGOLAMENTARI

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene normato dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

- A) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;
- B) l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore;
- C) possono svolgersi contemporaneamente piu' consultazioni referendarie locali nel numero massimo di 3;
- D) la consultazione referendaria dovra' tenersi entro 90 giorni dalla decisione consiliare con la esclusione del mese di agosto;
- E) non potra' aver luogo referendum nel periodo di 6 mesi antecedenti e successivi alle elezioni del consiglio comunale.

2. La pubblicizzazione della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

3. La normativa regolamentare fara' riferimento, per quanto compatibile, alla procedura adottata per lo svolgimento del referendum abrogativo di leggi statali, adeguandola alla dimensione locale della consultazione, al fine della sua semplificazione ed economicita'.

4. Il referendum e' valido se vi ha partecipato la meta' piu' uno degli aventi diritto.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il consiglio comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione e comunque entro 60 giorni.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO V CONSULTAZIONI

ART. 19 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, puo' deliberare la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie degli stessi, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.

2. La consultazione puo' essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme piu' idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicita' e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalita' ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale unitamente ai capigruppo dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalita' e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

CAPO VI DECENTRAMENTO

ART. 20

ORGANISMI DELLE FRAZIONI

1. L'amministrazione comunale promuove la costituzione di organismi di frazione con poteri di iniziativa e di proposta, nonché per l'acquisizione di pareri in materia di interesse localizzato alla frazione. Resta esclusa la materia per la quale non è consentito il referendum consultivo di cui all'art. 16 dello statuto e relativo regolamento. I criteri e le modalità esecutive vengono stabilite da apposito regolamento che prevederà altresì funzioni, composizione, competenze e forme di elezione. La costituzione dei consigli di frazione è obbligatoria.

CAPO VII

PUBBLICITA', INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI

ART. 21

ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua nella casa comunale ed in altri luoghi nel territorio comunale appositi spazi da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi della repubblica, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il segretario ne cura l'affissione.

ART. 22

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Sistemi informatici, o altri, garantiscono la celerità, certezza e disponibilità delle informazioni, in base a scelte da attuarsi secondo programmi deliberati dal consiglio comunale.

2. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture nel territorio comunale e/o provinciale hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

ART. 23

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI PROCEDIMENTI.

1. Al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e di

favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

2. Il comune promuovera' la semplificazione della modulistica e ridurra' la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione.

ART. 24 INDIRIZZI REGOLAMENTARI

1. Il regolamento determina le modalita' per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali cio' deve avvenire.

2. Copia di tutti gli atti pubblici del comune saranno a libera disposizione dei cittadini. La consultazione degli atti non e' soggetta al pagamento di alcun diritto, ad eccezione del costo di riproduzione degli stessi.

3. Responsabile del diritto di accesso e' il segretario o il dipendente da lui delegato.

CAPO VIII PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 25 AVVISO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Resta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale.

ART. 26 COMUNICAZIONE DI AVVISO DI PROCEDIMENTO

1. La comunicazione e' inviata dal responsabile del procedimento,

contestualmente all'avvio dello stesso.

2. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento.

ART. 27

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

TITOLO III ORDINAMENTO

CAPO I COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 28 ORGANI ELETTIVI

1. Sono organi elettivi del comune il consiglio ed il sindaco. Spetta agli stessi la funzione di rappresentanza democratica della comunità.

ART. 29 RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi elettivi e burocratici è disciplinata dallo statuto nelle materie non riservate alle leggi della Repubblica.

2. Il consiglio comunale ha funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

3. La giunta comunale è l'organo collegiale di governo:

A) collabora con il sindaco nello svolgere l'attività di amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico e per il raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati dal consiglio comunale.

B) svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio medesimo.

4. La giunta articola la propria attività secondo i criteri indicati nel documento di proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Le funzioni surrogatorie o vicarie ed il loro ordine, esercitabile dagli

assessori, sono indicate nello stesso documento.

6. Il sindaco e' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita' degli assessori, dei servizi e degli uffici. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione.

7. Le commissioni comunali consiliari, permanenti e temporanee, le commissioni comunali previste da leggi speciali e le consulte comunali, salva diversa disposizione di legge, sono consultive ed esprimono, secondo il dettato dei regolamenti, all'amministrazione attiva propri pareri, facoltativi od obbligatori, mai vincolanti.

8. Gli uffici sono organizzati secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento che si ispirano a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' di gestione. La competenza degli addetti e' determinata dalla qualifica funzionale rivestita.

9. Il segretario comunale, oltre alle competenze a lui attribuite dalla legge 8/6/90 n. 142 non derogate dal presente statuto ed a quelle previste da leggi della repubblica, ha funzioni di gestione tecnico-amministrativa degli uffici che dirige e coordina in base alle direttive generali ricevute dal sindaco.

ART. 30

REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

1. I conflitti di competenza sorti, sono risolti:

- A) fra dipendenti, dal segretario in prima istanza, ed in seconda istanza dal sindaco;
- B) fra sindaco ed assessori e fra assessori, dalla giunta comunale collegialmente.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 31

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunita', determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, composto dal sindaco e dai consiglieri, il cui numero e' assegnato per legge, e' costituito in conformita' di legge ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 32 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta la propria azione ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la pianificazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

ART. 33 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attivita' del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle convocate per l'approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

3. Il consiglio e' convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal vice sindaco.

5. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio discute e approva, a maggioranza assoluta degli eletti, in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

6. La mancata approvazione di cui al precedente comma non implica la decadenza del sindaco.

ART. 34 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale puo' istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza,

l'organizzazione e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Ne determina le funzioni ed i poteri ed assicura, nelle forme piu' idonee, la pubblicita' dei lavori e degli atti.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi. Il segretario, i dipendenti comunali, i rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e singoli cittadini, per l'esame di specifici argomenti.

ART. 35 ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Il compito delle commissioni temporanee e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

ART. 36 COMMISSIONI ISTITUZIONALI

1. Nell'ordinamento comunale sono previste e funzionanti le commissioni istituzionali previste dalle leggi della repubblica.

2. Compete al sindaco, se non diversamente disposto dalla legge, la nomina dei componenti delle suddette commissioni.

ART. 37 COMMISSIONI FACOLTATIVE

1. Su materie attinenti attivita' o funzioni comunali sono previste commissioni facoltative composte da consiglieri o da cittadini elettori, secondo le prescrizioni del regolamento.

2. Al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della pari condizioni tra uomo e donna e garantire la pari opportunita' nelle nomine degli organismi collegiali nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti viene costituita la commissione per la pari opportunita'.

ART. 38 CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente

rispondono. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' il piu' anziano di eta'.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto. Diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 39 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ogni consigliere ha diritto di iniziativa mediante presentazione di interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione. Il sindaco deve provvedere ed eventualmente fornire una risposta nella prima seduta del consiglio, convocato non oltre il 30 giorno dalla presentazione, ponendo gli oggetti dell'iniziativa al primo punto all'ordine del giorno. Le modalita' per la presentazione e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consigliere.

3. Ogni consigliere ha diritto di informazione che attinge direttamente dagli uffici e dal sindaco con la presentazione di interrogazioni. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

4. Ogni consigliere ha potere di controllo sulle deliberazioni della giunta e sulle determinazioni assunte dall'organo monocratico.

5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.

6. La decadenza o le dimissioni in simultanea di almeno meta' dei consiglieri comporta lo scioglimento del consiglio e la decadenza del sindaco e della giunta.

7. E' fatto divieto ai consiglieri, nonche' al sindaco e agli assessori, la possibilita' di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

ART. 40 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al sindaco indicando il nome del capogruppo.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

ART. 41 ELEZIONE

1. Il sindaco nomina i componenti la giunta, tra cui il vice sindaco e li presenta al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il documento di cui all'art. 3 punto 5 legge 81 deve essere depositato in segreteria e adeguatamente pubblicizzato prima dell'adunanza del consiglio.

3. Oltre gli altri casi di incompatibilita' previsti dalla legge, non possono comunque far parte contemporaneamente della giunta il genitore e il figlio, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

ART. 42 COMPOSIZIONE

1. La giunta e' composta dal sindaco e da n. 4 assessori.

2. E' riservata al sindaco la facolta' di nominare n. 1 assessori non facenti parte del consiglio comunale e fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere.

3. E' dovere degli assessori di cui al precedente comma partecipare alle riunioni del consiglio comunale avendo diritto di intervenire sugli argomenti di competenza pur non avendo facolta' di voto.

4. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone comunicazione al consiglio.

ART. 43 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta e' convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalita' di convocazione e di funzionamento della giunta comunale sono stabilite dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

3. Le sedute della giunta sono segrete eccetto per i seguenti oggetti:

A) conferimento di cittadinanza onoraria, onorificenze, borse di studio e premi;

B) assegnazioni di spazi di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.

4. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati, il

revisore dei conti, il personale dipendente, i rappresentanti delle associazioni, i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

ART. 44 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale ha competenza nelle seguenti materie:

- A) proposta al consiglio dei regolamenti, degli statuti dei consorzi, delle istituzioni e delle aziende speciali, delle convenzioni e dei capitolati generali;
- B) approvazione dei progetti esecutivi e dei piani attuativi;
- C) modifica delle tariffe dei servizi pubblici non soggetti a tassa;
- D) spese che impegnino il bilancio per un esercizio e le spese anche pluriennali per la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- E) spese per le locazioni passive ed i contratti di locazione in genere nonche' la locazione finanziaria;
- F) acquisti ed alienazioni di beni mobili, nonche' acquisti, alienazioni, permuta, appalti, convenzioni e concessioni previsti in atti fondamentali del consiglio;
- G) contributi, indennita', compensi e rimborsi ad amministratori, a dipendenti ed a terzi nei limiti dei relativi atti fondamentali del consiglio o regolamenti comunali;
- H) incarichi di consulenza esterna per prestazioni di elevata professionalita' per obiettivi deliberati dal consiglio comunale;
- I) incarichi professionali, stati d'avanzo, certificati di regolare esecuzione di opere, perizie, collaudi relativi ad interventi contenuti nei programmi approvati dal consiglio comunale;
- L) provvedimenti concernenti il personale dipendente, sempre che non rientrino nelle competenze del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 lettera a) legge 8/6/1990, n. 142: assunzioni, cessazioni, sanzioni disciplinari, stato giuridico e trattamento economico, contrattazione decentrata, organizzazione interna degli uffici, organizzazione esterna dei servizi, contratti d'opera ove consentiti dalla legge;
- M) nomina di tutte le commissioni comunali in genere fra i cui componenti non sia prevista la minoranza consiliare e la costituzione delle commissioni per le quali il consiglio comunale o terzi abbiano espletato la designazione dei componenti di competenza;
- N) autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
- O) presenza alle cerimonie organizzate dal comune e delegazione di diritto alle cerimonie organizzate da altri enti pubblici e privati;
- P) conferimento della cittadinanza onoraria, delle onorificenze, delle borse di studio e dei premi;
- Q) assegnazione degli spazi di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali;
- R) autorizzazione alla stipula degli accordi di programma;

S) tutti gli altri atti e provvedimenti qui non elencati che non rientrino nella competenza del consiglio comunale, del sindaco e del segretario comunale.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 45 RUOLO E FUNZIONI

1. Il sindaco nell'espletamento delle funzioni:

- A) rappresenta e tutela gli interessi della comunita' verso l'esterno;
- B) e' l'organo responsabile dell'amministrazione di governo ed esprime l'unita' di indirizzo politico amministrativo;
- C) assicura l'attuazione dello statuto;
- D) e' garante dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento;
- E) ha potere di ordinanza nelle materie previste dalle leggi della repubblica e dai regolamenti;
- F) presiede di diritto gli organi collegiali del comune, salvo potere di delega, nei limiti di legge;
- G) mancando i dirigenti, stipula in rappresentanza dell'ente i contratti gia' conclusi, rogati dal segretario comunale;
- H) sottoscrive, in nome e per conto dell'ente, gli accordi di programma, le convenzioni ed i contratti;
- I) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- L) esercita il potere disciplinare nei limiti di legge e regolamento;
- M) sovrintende ai servizi di stato attribuiti al comune ed a quelli delegati dalla regione;
- N) rappresenta il comune, salvo delega, negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa;
- O) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonche' le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- P) emana tutti gli atti e provvedimenti qui non elencati che non rientrino nella competenza del consiglio comunale, della giunta e del segretario.

2. Spetta al sindaco procedere alla nomina, sulla base degli indirizzi, stabiliti dal consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

ART. 46 VICESINDACO

1. Il vicesindaco e' l'assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco.

TITOLO IV UFFICI E SERVIZI

CAPO I UFFICI

ART. 47 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'organizzazione degli uffici e' stabilita da apposito regolamento. Essa e' improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

ART. 48 SEGRETARIO

1. La responsabilità della gestione tecnico-amministrativa degli uffici e' affidata al segretario comunale che dirige e coordina gli stessi in base alle direttive ricevute dal sindaco.

2. Le competenze del segretario sono quelle non attribuite ad altri organi previste dalla legge e dallo statuto e sono di tipo gestionale, consultivo e di coordinamento. Esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate definendo i limiti di valore delle spese che i dipendenti a livello apicale per settore possono impegnare. Determina la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo esame con le organizzazioni sindacali. Provvede in particolare alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti.

3. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

4. Le responsabilità del segretario sono previste dalla legge.

ART. 49 VICESEGRETARIO

1. Il vicesegretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, con provvedimento dell'autorità competente.

2. La nomina del vicesegretario verra' effettuata sulla base dei requisiti posseduti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale, e delle norme del

regolamento organico.

ART. 50 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attivita' per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- A) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e programmi;
- B) responsabilita' strettamente collegata all'ambito di autonomia gestionale;
- C) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro.

2. Il regolamento individua forme e modalita' di organizzazione della struttura burocratica comunale che deve essere collegata funzionalmente al fine di perseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 51 PERSONALE

1. Il comune promuove la formazione e la qualificazione del personale anche attraverso convenzioni con altri comuni o enti.

2. La disciplina del personale e' riservata agli atti dei competenti organi dell'ente che danno esecuzione ai contratti, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- A) struttura organizzativo-funzionale;
- B) dotazione organica;
- C) modalita' organizzative della commissione di disciplina;

ART. 52 INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Il regolamento puo' prevedere che il comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

2. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

CAPO II SERVIZI

ART. 53 FORME DI GESTIONE

1. Il comune puo' gestire, anche con diritto di privativa, i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attivita' diretti a promuovere lo sviluppo della comunita'.

2. I servizi, secondo la loro natura e caratteristiche, possono essere gestiti in forma imprenditoriale:

- A) direttamente in economia;
- B) mediante azienda speciale;
- C) mediante concessione a terzi;
- D) mediante societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- E) in forma collaborativa mediante consorzi con altri comuni e con la provincia;
- F) in forma collaborativa mediante convenzione con altri comuni, con la provincia e con altri enti.

In forma non imprenditoriale sono gestiti:

- A) mediante l'istituzione;
- B) in forma collaborativa mediante convenzione con altri comuni, con la provincia e con altri enti.

3. Spetta al consiglio comunale individuare i servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessita' emergenti, e stabilire le forme di gestione secondo la natura delle attivita' da svolgere, previa valutazione comparativa, in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.

ART. 54 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da regolamento.

ART. 55 AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera l'atto costitutivo dell'azienda speciale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento della stessa sono disciplinati da apposito statuto approvato dal consiglio comunale e da regolamento interno approvato, quest'ultimo, dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata professionalità.

ART. 56 CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da un capitolato speciale che deve garantire l'espletamento del servizio ad un livello qualitativo adeguato, la razionalità economica della gestione ed un costo proporzionato per l'utenza.

3. Il conferimento della concessione dei servizi, avviene, di norma, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara previste dalla legge.

ART. 57 LA SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono interventi finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nella società la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.

ART. 58 CONSORZI

1. Il consiglio comunale in coerenza ai principi statutari, puo' istituire consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.

2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralita' di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 59 CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivita' di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 60 ISTITUZIONE

1. Il comune, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, puo' costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione avviene con un consiglio di amministrazione designato dal consiglio comunale, anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Gli eletti dovranno avere competenza specifica nella materia.

3. La nomina, la revoca e la decadenza del presidente del consiglio di amministrazione, spetta al consiglio comunale.

4. La nomina del direttore avviene secondo i criteri e le modalita' previsti dal

regolamento organico.

5. Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi, nonché i criteri e requisiti di funzionamento.

ART. 61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali che necessitano dell'attivazione di un procedimento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre prevedere le finalità perseguite, deve:

A) determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Tale accordo dovrà essere preceduto da deliberazione di intenti adottata dal consiglio comunale o dalla giunta comunale con riferimento alle competenze di tali organi previste dagli artt. 32 e seguenti legge 8/6/1990, n. 142 .

ART. 62 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'amministrazione comunale può indire con cadenza da stabilire dalla giunta comunale una conferenza dei servizi locali coinvolgendo gli utenti e le organizzazioni sindacali.

2. La conferenza dei servizi fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee proposte per il miglioramento degli stessi.

3. Le risultanze della conferenza sono rese pubbliche nelle forme previste dal presente statuto e comunicate dal sindaco al consiglio comunale.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CONTABILE

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 63

LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

- A) il bilancio di previsione annuale;
- B) la relazione previsionale e programmatica;
- C) il bilancio pluriennale.

2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Del bilancio e degli altri atti di programmazione finanziaria, predisposti dalla giunta, viene data comunicazione agli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

ART. 64

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere e degli investimenti, che comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od intervento.

2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

3. Il programma è soggetto alle procedure di partecipazione ed approvazione contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 65

CONTRIBUZIONI VOLONTARIE

1. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

CAPO II

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - CONTRATTI

ART. 66

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo eventuali deroghe giustificate da motivi di interesse pubblico.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili, e dalla giunta per i mobili.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 67 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti. Relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale e dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

A) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

C) le modalità di scelta del contraente.

3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, il vicesindaco od un assessore appositamente delegato.

CAPO III IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 68 FINALITÀ

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio

comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto alle previsioni, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il controllo di gestione deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari

5. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa della giunta comunale dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione.

ART. 69 REVISORE DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore

CAPO IV TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 70 TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale preferibilmente ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale.

ART. 71

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

2. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le modalita' relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I PARTE NORMATIVA

ART. 72 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 , commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990 , n. 142 .

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma e' contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto puo' essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non puo' essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

6. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 350 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 73
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 74
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il consiglio comunale promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.